

STATUTO

della Federazione Filodrammatiche della Svizzera italiana (FFSI)

- Art. 1
Denominazione
- Sotto la denominazione FEDERAZIONE FILODRAMMATICHE della SVIZZERA ITALIANA (FFSI), viene costituita un'associazione che riunisce gruppi teatrali della Svizzera Italiana o extra residenti (ma con sede in territorio svizzero) sia in lingua italiana, sia dialettali.
- Art. 2
Scopo
- La FFSI ha per scopo di:
- a) riunire e rinsaldare i vincoli d'amicizia tra i vari gruppi teatrali della Svizzera Italiana;
 - b) organizzare incontri e contatti cantonali, nazionali ed esteri con enti che perseguono gli stessi scopi;
 - c) promuovere attività tendenti ad elevare il livello tecnico e artistico dei gruppi affiliati;
 - d) divulgare la cultura teatrale con particolare riguardo a quella italiana.
- Art. 3
Finalità
- La FFSI è assolutamente indipendente, apartitica, aconfessionale e non persegue scopi lucrativi.
- Art. 4
Ammissioni
Dimissioni
Compiti
- a) possono far parte della FFSI i gruppi che esercitano un'attività teatrale e i cui scopi non siano in contrasto con il presente statuto, previa domanda scritta al Comitato Direttivo (in seguito CD) e ratifica dell'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Delegati (in seguito AD);
 - b) la stessa procedura dev'essere seguita in caso di dimissioni;
 - c) ogni gruppo affiliato è tenuto ad inviare al segretariato della FFSI all'inizio di ogni anno la lista completa (nominativi ed indirizzi) dei suoi membri adulti;
 - d) i gruppi che non onorano gli impegni contenuti nel presente statuto, dopo due avvertimenti da parte del CD, possono essere radiati dalla FFSI con l'approvazione dell'AD.
- Art. 5
Capitale sociale
- a) il capitale sociale della FFSI è formato dalle quote annuali dei gruppi, da doni ed elargizioni di privati e di enti pubblici, nonché da eventuali utili di manifestazioni organizzate dalla FFSI;
- Contributi
- b) ogni filodrammatica iscritta alla FFSI versa annualmente la quota di appartenenza alla FFSI, inoltre per ogni suo membro adulto la quota di abbonamento al periodico della FFSI. Ogni membro adulto riceve automaticamente tale pubblicazione.

- Art. 6
Organi della FFSI
- Gli organi della FFSI sono:
- a) l'Assemblea dei delegati;
 - b) il Comitato Direttivo;
 - c) i revisori.
- Art. 7
- Assemblea dei delegati:
- Composizione
- Nomine
- Competenze
- a) si compone di almeno 1 delegato per ogni gruppo. Ogni gruppo dispone di un voto;
 - b) nomina il Presidente, i membri del CD e i due revisori;
 - c) delibera sul rapporto d'attività della FFSI presentato dal presidente, sulla gestione finanziaria, sul discharge al CD e sulle ammissioni e dimissioni dei gruppi;
 - d) stabilisce l'ammontare annuo della quota sociale e della quota di abbonamento per il periodico della FFSI;
 - e) delibera sulle proposte del CD e sulle proposte dei gruppi affiliati, che devono pervenire al CD 40 giorni prima della data dell'assemblea;
 - f) adotta, abroga, modifica le disposizioni dello statuto;
 - g) esercita le competenze che lo statuto non conferisce ad altri organi.
- Art. 8
- Convocazione
- a) l'Assemblea generale dei delegati si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria ed è convocata:
 - in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro 6 mesi dalla chiusura dei conti alternativamente nel Sopra e nel Sottoceneri alla sede di una compagnia affiliata;
 - in seduta straordinaria qualora il CD lo ritenga necessario, o su richiesta scritta di 1/4 dei gruppi affiliati, in questo caso il CD procede alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
 - b) la convocazione deve essere inviata agli affiliati per iscritto, con preavviso di 20 giorni e deve indicare data, ora e luogo con l'elenco delle trattande e delle proposte pervenute dai gruppi;
 - c) le assemblee sono dirette dal Presidente della FFSI, in sua assenza dal Vice presidente o da un altro membro del CD. In occasione delle nomine del CD, viene eletto un presidente del giorno.
All'inizio di ogni assemblea vengono nominati due scrutatori;
 - d) l'assemblea delibera validamente se è presente almeno 1/3 dei gruppi; in mancanza del numero legale, l'assemblea viene riconvocata mezz'ora dopo ed è valida con qualunque numero di gruppi rappresentati;

- Sistema di voto
- e) le decisioni sono prese per alzata di mano, salvo che l'Assemblea non decida diversamente;
 - f) le decisioni sono valide se sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; gli assenti non possono farsi rappresentare;
 - g) le modifiche statutarie devono essere approvate dai 2/3 dei votanti;
 - h) l'Assemblea delibera solo sulle trattande all'ordine del giorno;
 - i) all'Assemblea i membri del CD non possono esprimere il voto come delegati del proprio gruppo affiliato;
 - l) possono partecipare, ma unicamente in qualità di uditori, quindi senza diritto di intervento e di voto, anche persone interessate all'attività della FFSI;
 - m) ogni Assemblea viene verbalizzata.

Art. 9

Comitato Direttivo Composizione

- a) è composto da 5 o più membri: presidente, vice presidente, segretario, cassiere, più 1 o più membri. Al massimo due membri possono appartenere allo stesso gruppo. Resta in carica due anni e ogni membro è rieleggibile;

Convocazione

- b) è convocato dal presidente, o su richiesta di almeno 3 membri;

Competenze

- c) - ripartire le cariche tra i membri nominati dall'Assemblea;
- svolgere le mansioni indispensabili ad assicurare un dinamico andamento dell'attività per realizzare gli scopi sociali;
- rappresentare la FFSI nei confronti di terzi, firmare gli atti sociali ed amministrativi e decidere i diritti di firma;
- convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie dei delegati;
- designare la o le compagnie interessate a partecipare a rassegne o festival teatrali, ai quali la FFSI è formalmente invitata, previa visione dei lavori da parte di una commissione composta da membri e non, del CD;
- assegnare incarichi a gruppi di lavoro i cui componenti possono anche non fare parte del CD.

Art. 10

Revisori

La commissione di revisione si compone di due membri e sta in carica due anni. Essa ha il compito di controllare i bilanci ed il conto d'esercizio annuale della FFSI e del periodico della FFSI - i cui conti sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno - sulla base della documentazione contabile e redige un rapporto scritto all'assemblea ordinaria dei Delegati.

Art. 11

Finanze

Gli obblighi finanziari della FFSI sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale. I gruppi affiliati non sono responsabili dei debiti della FFSI.

Art. 12
Divieto

È fatto espresso divieto alla Federazione di creare una compagnia teatrale in forma stabile.

Art. 13
Maratona

- a) La Maratona del Teatro Amatoriale della Svizzera Italiana è una rassegna organizzata annualmente in primavera, da parte di un Comitato autonomo, in collaborazione con la FFSI;
- b) il Comitato organizzativo è libero ed indipendente nelle scelte artistiche e ricreative;
- c) il Comitato organizzativo è composto da un minimo di 5 persone a un massimo di 7, con almeno 1 rappresentante designato dal CD della FFSI;
- d) alla rassegna partecipano i gruppi affiliati alla FFSI, più eventuali ospiti;
- e) la FFSI partecipa alle spese con un contributo annuale, a seconda delle disponibilità finanziarie della stessa. Tramite il suo rappresentante viene informata sull'organizzazione della manifestazione e può formulare eventuali proposte.

Art. 14
Periodico della
FFSI

L'Assemblea nomina un responsabile dell'edizione e della redazione dell'organo informativo ufficiale della FFSI. Egli dirige il lavoro collegiale della Commissione di redazione (in seguito CR) per l'acquisizione di testi, foto, pubblicità e per l'impaginazione,

La CR gestisce una propria contabilità e un conto corrente postale, sottopone all'Assemblea un preventivo di spese per l'anno di gestione seguente.

30 giorni prima dell'assemblea mette a disposizione i conti per la verifica dei revisori. I conti vengono inclusi nel consuntivo generale FFSI per la ratifica dell'Assemblea.

Varianti al preventivo sino ad un massimo del 10%, che intercorrono nel corso dell'anno di gestione, devono ottenere l'avallo del CD.

Per modifiche generiche del concetto della rivista è necessario il benestare del CD.

Il CD, quando lo ritiene opportuno, può chiedere un rapporto orale o scritto alla CR sul funzionamento della redazione.

Art. 15
Disposizioni finali
Scioglimento

- a) lo scioglimento della FFSI può avvenire su decisione dei gruppi presa nel corso di un'Assemblea alla quale siano presenti i 2/3 dei gruppi affiliati. In questa occasione la decisione dovrà essere presa conformemente all'Art. 8, lettera g);
- b) in caso di scioglimento tutte le attività al netto di ogni passività, vengono devolute a un ente designato dall'Assemblea stessa;
- c) per tutto ciò che non è contemplato nel presente statuto fanno stato le disposizioni del Codice Civile Svizzero;
- d) il presente statuto abolisce il precedente modificato il 26 novembre 2001 a Bellinzona. Esso è stato letto, approvato su ogni singolo articolo modificato e sul complesso, dall'Assemblea ordinaria tenutasi il 15 marzo 2009 a San Bernardino, ed entra immediatamente in vigore.